

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DATI DEI VERBALI/ATTI ELEVATI A VEICOLI CON TARGA STRANIERA E DEI LOCATARI DEI VEICOLI A NOLEGGIO, STAMPA, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DEI VERBALI/ATTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTESTATI A SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO.**

**Quesito n. 1**

*Si chiede alla S.A. di voler chiarire che trattasi di refuso l'aver indicato al punto 6.4 del Disciplinare alla lett. b che il requisito del possesso della licenza ex art 115 TULPS deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte della R.T.I., in quanto l'attività di recupero credito stragiudiziale è attività residuale e sussidiaria rispetto all'attività di supporto alla gestione delle notifiche dei verbali all'estero richiesta dalla S.A. e pertanto tale requisito deve essere posseduto solo dall'impresa che si occupa della specifica attività di recupero delle sanzioni insolute facenti parte della R.T.I., essendo tale attività una parte residuale e ben distinta dall'espletamento del resto del servizio reso.*

**Risposta al Quesito n. 1**

L'art. 6.4, lettera b) del Disciplinare è correttamente formulato, dal momento che prescrive: "Il requisito relativo alla Licenza di Recupero Crediti di cui all' art. 115 T.U.L.P.S. rilasciata dal Questore che autorizza la gestione, l'incasso e il recupero per conto di terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l'espletamento delle attività connesse di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto **da tutti i soggetti esecutori**"; con ciò intendendosi non tutti i membri del costituendo RTI, bensì i soggetti (uno o più) che, all'interno del RTI, eseguiranno la relativa prestazione di recupero crediti.